

LA FIGURA DEL CONSULENTE DEL LAVORO



I consulenti del lavoro sono professionisti dell'area giuridico-economica che esplicano le proprie funzioni nella gestione del personale dal punto di vista amministrativo

Le attività dei consulenti del lavoro non coincidono con la sola elaborazione dei [cedolini paga](#) e adempimenti relativi, per conto delle aziende. Oltre a questo, il loro ambito professionale comprende:

- **Gestione e amministrazione del personale:**

- Genesi, definizione, evoluzione di un rapporto di lavoro: gestione di tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi, previdenziali e sociali che esso comporta.
- Assistenza e rappresentanza dell'azienda nelle vertenze extragiudiziale (conciliazione e arbitrati) derivanti dai rapporti di lavoro dipendente e autonomo.
- Assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso con gli Istituti Previdenziali, Assicurativi e Ispettivi del Lavoro.
- Selezione e Ricerca del Personale.
- Formazione del Personale.
- Consulenza tecnica d'ufficio e di parte.
- Sicurezza ed igiene sul lavoro.
- Tecniche di analisi dei costi d'impresa per la definizione del prodotto/servizio.

- Consulenza e assistenza nelle relazioni e nei rapporti aziendali (contratti, convenzioni etc) di carattere obbligatorio, tipico ed atipico.
- certificazione eticità del rapporto di lavoro;
- funzioni di asseverazione della regolarità normativa dei rapporti di lavoro (Asse.Co).
-
- **Fiscale / Aziendale**
 - Analisi costituzione e piani produttivi.
 - Assistenza fiscale e tributaria.
 - Tenuta delle scritture contabili.
 - Controllo di gestione e analisi dei costi.
 - Assistenza in sede di contenzioso tributario presso le commissioni e gli uffici dell'Amministrazione Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 31/12/1992 n.546.
 - Rilascio del visto di conformità e asseverazione dei dati contabili delle aziende per cui il Consulente del Lavoro abbia tenuto la contabilità – D.Lgs. 28/12/1998 n.490.
 - Verifica della sussistenza delle condizioni, in capo alle aziende, del rilascio della concessione della agevolazione a sostegno della innovazione industriale – L. 28/05/1997 n.140 e DM 27/03/1998 n.235.
 - Attività di certificazione dei bilanci delle imprese, ai fini della presentazione dell'istanza di rateizzazione, per le aziende per cui il Consulente del Lavoro abbia tenuto la contabilità, come prevista dalla Direttiva Equitalia n. Dsr/Nc/2008/012.
 - Certificazione dei costi sostenuti dalle aziende e consorzi di aziende per il personale addetto alla ricerca e sviluppo – L. 30/12/2004 n.311 comma 347.
 - Rilascio dell'attestazione di effettività delle spese sostenute – L. 27/12/2006 n.296 comma 1091 come già previsto dalla L. 18/10/2001 n.383 art.4 comma 2.
- **Previdenziale**
 - Studi previdenziali, calcolo pensioni, contenziosi amministrativi avverso Enti Previdenziali.
- **Altri ambiti di competenza:**
 - Pratiche di finanziamento agevolato.
 - Gestione finanziamenti FSE.
 - Consulenza informatica di organizzazione aziendale.
 - Consulenza in materia ambientale.
 - Lavoro somministrato.

- Agenzia privata per il collocamento.
- Lavoro parasubordinato.
- Lavoro autonomo.
- **Settori di intervento**
 - Industria
 - Artigianato
 - Commercio e Servizi
 - Turismo
 - Edilizia
 - Cooperative
 - Lavoro in agricoltura
 - Lavoro dello spettacolo
 - Lavoro sportivo
 - Lavoro domestico
 - Lavoro a domicilio
 - Lavoro all'estero
 - Dirigenti d'azienda
 - Giornalisti
 - Lavoratori stranieri
 - Enti Pubblici Territoriali
- **Funzioni:**
 - Carica di sindaco nelle società commerciali. Il sindaco ha tra i propri compiti anche quello di attestare la corretta redazione del bilancio e della Nota integrativa, la loro rispondenza alle scritture contabili, la correttezza, completezza e veridicità delle medesime – DM 29/12/2004 n.320 – Art. 2397 CC come riformulato dal D.Lgs. 17/01/2003 n.6.
 - Lotta al riciclaggio – D.Lgs. 21/11/2007 n.231.
 - Commissario liquidatore in enti cooperativi. Tra i compiti del liquidatore vi è quello di predisporre il bilancio di inizio procedura, liquidare le attività, estinguere le passività e sottoporre il rendiconto all'autorità statale – L. 17/07/1975 n.400 articolo 1.

- I Consulenti del Lavoro sono componenti di diritto della commissione degli esperti per gli studi di settore – L. 8/5/1998 n.146 articolo 10 comma 7 e successive modificazioni.
- I Consulenti del Lavoro sono componenti dei tavoli tecnici istituiti presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la riforma del sistema fiscale nazionale per i seguenti gruppi di lavoro (analisi del bilancio e del patrimonio pubblico, analisi delle caratteristiche dell'economia non osservata, analisi dell'erosione fiscale, analisi della sovrapposizione impositiva/agevolativa tra Stato fiscale e Stato sociale).

IL RUOLO STRATEGICO DEL CONSULENTE



L'intervento professionale del consulente del lavoro si colloca generalmente nell'area della consulenza alla piccola-media impresa con una specializzazione nella gestione dei rapporti di lavoro, in linea con l'evoluzione del sistema produttivo che ormai è costituito da piccole imprese operanti in prevalenza nel terziario, dove la gestione delle risorse umane costituisce il vero fattore strategico di sviluppo. L'elaborazione dei cedolini paga e il disbrigo dei numerosi adempimenti relativi è sicuramente il servizio maggiormente richiesto dai clienti dei consulenti del lavoro. Nonostante sia diffusa l'elaborazione delle paghe da parte dei commercialisti, compresa nel pacchetto dei servizi forniti ad un cliente, è da chiarire che queste attività sono poi girate in outsourcing ad un consulente del lavoro, data l'estrema specializzazione e complessità associata a tale attività, nonché all'aggiornamento vertiginoso della legislazione in materia.

Particolarmente significativo risulta il ruolo di terzietà che il consulente del lavoro assume nei confronti della pubblica amministrazione. Questa professione, per il cui accesso è obbligatorio il conseguimento del diploma di laurea, da tempo occupa un ruolo essenziale in quel rapporto di "cerniera" tra le istanze dei privati e le esigenze della pubblica amministrazione in tema di amministrazione del personale.

Inquadramento

Il consulente del lavoro rientra tra le cosiddette professioni protette. L'albo professionale della categoria è stato istituito, con la legge n. 1081 del 1964 e successivamente la legge n. 12 del 1979 ha ulteriormente disciplinato la categoria definendone con chiarezza l'oggetto, i requisiti per l'iscrizione all'Albo, le modalità di esercizio, le norme penali per combattere l'esercizio abusivo e il segreto professionale.

L'ordine dei consulenti del lavoro ha un proprio ente previdenziale, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPAEL), con autonomia completa.

Per accedere alla professione è necessario, previo conseguimento di almeno un requisito di cui sotto, svolgere un praticantato di 18 mesi obbligatorio presso lo studio di un consulente del lavoro della propria provincia di residenza, regolarmente iscritto all'albo e successivamente un esame di Stato a cadenza annuale indetto dal Ministero del lavoro e tenuto presso la Direzione regionale del lavoro, nella propria regione di residenza.

Requisiti

Secondo le norme dettate dalla legge istitutiva dell'ordinamento professionale, aggiornata l'11 aprile 2007, il titolo di studio richiesto è la laurea triennale o magistrale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o il diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche. È richiesto inoltre un periodo di 18 mesi di praticantato presso lo studio professionale di un Consulente del lavoro o di uno dei professionisti individuati dall'art. 1 della legge 12/1979. Dopo il praticantato è necessario superare un esame di Stato, per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività professionale, che prevede prove scritte e orali nelle seguenti discipline: diritto del lavoro e legislazione sociale, diritto tributario, diritto privato, pubblico e penale, ragioneria.

Gli agrotecnici abilitati alla libera professione e iscritti al loro albo possono esercitare consulenza del lavoro per le aziende agricole di modeste dimensioni. I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso le direzioni provinciali del lavoro, sono esonerati dagli esami per l'iscrizione all'Albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attività. Tuttavia non possono essere iscritti all'albo della provincia dove hanno prestato servizio se non dopo 4 anni dalla cessazione del servizio stesso.

Incompatibilità

L'iscrizione nell'Albo dei consulenti del lavoro non è consentita in permanenza del rapporto di lavoro ai dipendenti degli istituti di patronato o delle associazioni sindacali dei lavoratori, agli esattori di tributi, ai notai e ai giornalisti professionisti. Non è più prevista, invece, l'incompatibilità per l'accesso al tirocinio in costanza di rapporto di pubblico impiego.

LA CONSULENZA DEL LAVORO AI CONSULENTI DEL LAVORO



Il Consiglio di Stato, con [sentenza n. 103/2015 del 16 gennaio 2015](#), ribadisce che la consulenza del lavoro rientra a pieno titolo fra le attività riservate ai Consulenti del Lavoro (legge 12/79). Un riconoscimento importante del valore e del ruolo del mondo ordinistico che nega ai Centri di elaborazione dati (Ced) l'accesso alle gare d'appalto per l'affidamento di servizi che includono un'attività di contestualizzazione normativa che sottende valutazioni di carattere tecnico-giuridico non espletabili in via automatica.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO



[LEGGE 11 gennaio 1979, n. 12](#)

Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro.

[D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137](#)

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

[DECRETO 15 luglio 1992, n. 430](#)

Regolamento recante approvazione delle deliberazioni in data 16 maggio 1991 e 10 giugno 1992 del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro concernenti la tariffa professionale della categoria.

[DECRETO 21 febbraio 2013, n. 46](#)

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro.

[D.M. 20 giugno 2011 – Disciplina Praticantato](#)

[D.M. 22 gennaio 2013 – Indizione esami di stato anno 2013](#)

[Regolamento di Attuazione delle Modalità dell'Esercizio del Diritto di Accesso ai Documenti e dei Procedimenti Amministrativi - Legge 7 agosto 1990, n. 241](#)

Approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 342 del 21 ottobre 2011.

[Codice Deontologico dei Consulenti del Lavoro](#)

Approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 209 del 3 ottobre 2008 (in vigore dal 2 dicembre 2008).

[Norme Procedurali sui Procedimenti Disciplinari di cui alla Legge 11 gennaio 1979, n. 12](#)

Approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 99 del 27 giugno 1996.

[Regolamento per la Trattazione dei Ricorsi Proposti al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro](#)

Approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 83 del 22 febbraio 1996 e modificato con delibera n. 38 del 28 settembre 2000.

[Regolamento dei Consigli di Disciplina](#)

Approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 309 del 25 settembre 2014

[Regolamento delle procedure disciplinari](#)

[Regolamento recante le disposizioni sulla Formazione Continua per i Consulenti del Lavoro](#)

[Indicazioni operative del regolamento recante le disposizioni sulla Formazione Continua per i Consulenti del Lavoro](#)

[Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro in vigore dal 01/01/2015](#)

ASSE.CO

L'ASSEVERAZIONE CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA DELLE IMPRESE



Il 15 gennaio 2014 nasce l'Asse.Co., l'asseverazione rilasciata dai Consulenti del Lavoro per certificare la regolarità delle imprese nella gestione dei rapporti di lavoro e al tempo stesso promuovere e diffondere la cultura della legalità.

Con l'Asse.Co., infatti, gli accessi ispettivi presso i datori di lavoro saranno orientati in via prioritaria verso le aziende non in possesso dell'asseverazione. Inoltre, fermo restando la disciplina vigente in materia di responsabilità solidale, l'asseverazione potrà essere usata anche per gli appalti privati per verificare la regolarità delle imprese.

L'Asse.Co. viene rilasciata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, anche per il tramite della Fondazione Studi, entro 30 giorni dall'istanza ed avrà validità annuale, salvo la perdita dei requisiti che ne hanno consentito l'emissione. Il Consulente del Lavoro, che avrà dichiarato quanto necessario per il rilascio, verificherà con periodicità quadrimestrale il mantenimento dei requisiti e in caso contrario, comunicherà al Consiglio Nazionale la perdita della regolarità. L'elenco dei datori di lavoro che avranno ottenuto l'asseverazione sarà pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale e del Ministero del Lavoro, per essere liberamente consultabile.

Il Governo rafforza la tutela contro l'esercizio abusivo delle professioni.

Il Dlgs sulle sanzioni penali (il n. 28/2015, recentemente pubblicato) chiarisce i contorni della condotta abusiva, ribadendone la rilevanza penale. Infatti, individua gli elementi che escludono tale rilevanza con rinvio alla sede civile, quando l'offesa è tenue e segue a comportamento non abituale. Ma così determina e rafforza gli elementi che identificano il reato, quando esistono. La risposta sanzionatoria dovrà quindi tener conto di entità dell'offesa, circostanze del fatto, personalità dell'autore e natura del bene tutelato. Ma il

Dlgs non stabilisce solo un principio generico di non punibilità: disciplina un “filtro”, con tre criteri su cui incardinare il giudizio di «particolare tenuità del fatto», secondo il primo comma del nuovo articolo 131-bis del Codice penale: la particolare tenuità dell’offesa (che implica di valutare le modalità della condotta) e l’esiguità del danno o del pericolo; la non abitudine del comportamento (l’autore non deve essere un delinquente abituale, professionale o per tendenza né aver commesso altri reati di stessa indole). La non abitudine chiarisce che nulla cambia per l’esercizio abusivo delle professioni: le attività «tipiche e regolamentate» hanno un grado di complessità tale che di solito sono svolte da soggetti che hanno studiato ma non hanno superato l’imprescindibile filtro dell’esame di Stato. Stando ad una condotta abituale il reato resta perseguibile con l’articolo 348 del Codice penale. **Dunque, solo dopo un accertamento rigoroso di tali condizioni da parte del giudice, lo Stato potrebbe rinunciare ad applicare una pena per attuare una tutela risarcitoria e/o restitutoria tipicamente civile.** Inoltre, il Dlgs prevede che il giudice, nel valutare il fatto, oltre ai rigorosi limiti normativi, debba tener in conto le istanze della persona offesa e dello stesso indagato o imputato, le cui contrapposte ragioni devono emergere nella dialettica procedimentale. Il Dlgs introduce infine le modifiche necessarie ai fini dell’iscrizione in un apposito casellario giudiziario dei provvedimenti in materia di particolare tenuità del fatto. Dunque, non solo nulla cambia sulla perseguibilità del reato. Ma il Dlgs di fonte governativa si aggiunge al «Ddl Marinello» sull’esercizio abusivo delle professioni, già approvato al Senato e oggi all’esame della Camera. **Con questo ulteriore intervento si prevedono la reclusione fino a due anni (e non più fino a sei mesi) e una multa fino a 50 mila euro (e non più fino a 506 euro), oltre alla confisca delle attrezzature degli strumenti utilizzati.** Non solo. Nel caso di professioni o arti sanitarie, la pena per lesioni gravi è la reclusione da sei mesi a due anni; per lesioni gravissime diventa da un anno e sei mesi a quattro anni. Un quadro complessivo che rafforza il sistema ordinistico, il cui valore sociale è commisurato alla garanzia della qualità della prestazione.

PROTOCOLLI DI INTESA E CONVENZIONI



[PROTOCOLLO D'INTESA ASSE.CO.](#)

Protocollo d'intesa tra CNO e Ministero del Lavoro



[PROTOCOLLO CON EQUITALIA](#)

Protocollo d'intesa tra CNO ed Equitalia



PROTOCOLLO CON COMMISSIONE DI GARANZIA SCIOPERO

Intesa con Commissione Garanzia sciopero servizi Pubblici essenziali



INFOCAMERE PER L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI INFOCAMERE

Consiglio Nazionale UnionCamere



CONVENZIONE APIT

Convenzione tra Consiglio Nazionale dell Ordine e Visura – Convenzione Apit.

MICROCREDITO ALLE PMI: LE ISTRUZIONI PER L'USO



Partito il bando del Mise, che mette a disposizione circa 40 milioni di euro per il Microcredito a favore di quei soggetti che non hanno tutte le garanzie per ottenere un prestito bancario: persone singole, società di persone, Srl semplificate, associazioni, cooperative per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di Microimpresa, società tra professionisti. Al fondo si potrà accedere all'inizio di aprile attraverso il "Click day" predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Tra i potenziali beneficiari dei fondi rientrano tutti quei nuovi lavoratori ed imprenditori che, ottenuti i finanziamenti richiesti, avranno bisogno dell'apporto professionale dei Consulenti del Lavoro nella gestione di tutti gli adempimenti. Per facilitare la diffusione e l'utilizzo di questo nuovo strumento per le PMI, il Consiglio Nazionale ha presentato la campagna informativa denominata: "Il microcredito passa dai Consulenti del Lavoro", durante la conferenza stampa del 5 marzo presso la Camera dei Deputati, alla presenza del Vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio.